

COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta
piazza Principe di Piemonte



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE CON DEHORS

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 30.05.2022

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali - bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub ed affini.

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. n. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. n. 3
Art. 3 – Ubicazione e Disciplina	pag. n. 3
Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di de hors	pag. n. 4
Art. 5 - Concessione permanente e stagionale	pag. n. 5
Art. 6 - Entrata in vigore	pag. n. 5

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:

- Caratteristiche delle strutture "dehors" autorizzate su tutto il territorio del Comune di Camigliano (CE);

- Istanza per l'installazione di "dehors" in area esterna a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

- Autocertificazione attestante il non mutamento dello stato dei luoghi permanenza delle condizioni strutture "dehors" già autorizzate;

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale o continuativo.
2. Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha **carattere prescrittivo**.

Art. 2 - Definizioni

1. Per dehors si intende l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, gazebo, tettoie e gli elementi appresso descritti, in aree all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico o privato visibile dalla pubblica via, al fine di somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub ed affini; tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a **180 giorni** nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura posta su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a **TRE anni** a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con possibilità di rinnovo.
4. La realizzazione dei dehors è assoggettata ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'ufficio Edilizia Privata che provvederà, acquisito il parere della Polizia Municipale ad eseguire la relativa istruttoria tecnica accertati i titoli abilitativi delle attività in essere.

Art. 3 - Ubicazione e Disciplina

1. **La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale** ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici, privati gravati da servitù di uso pubblico e privato visibile da spazi pubblici.
2. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita **purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie** relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla **salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità al Piano di zonizzazione acustica del PUC ed alle norme di settore**.
3. Il dehors non potrà essere allocato su strade ad alta densità di traffico e comunque l'ufficio preposto terrà conto della relazione propedeutica redatta in merito dalla Polizia Municipale prima di effettuare l'istruttoria con i punti richiesti all'art.4 comma 1.1.
- 3.1 L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, griglie., idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini gettacarta, segnaletica ecc.);
- 3.2 Il dehors è consentito in parchi, giardini e piazze in prossimità dell'esercizio commerciale (per una distanza massima non superiore a metri 25 dall'esercizio commerciale) purché il tratto di connessione sia dotato e di idonea pavimentazione e a condizione che venga consentito il passaggio pedonale.
- 3.3 Non è consentita l'installazione a meno di cinque metri dalle intersezioni viarie. (codice della strada art. 20);

3.4 E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi solo fino alla metà della larghezza del marciapiede stesso per consentire il passaggio di norma ai pedoni. In corrispondenza della zona di transito dei pedoni lo spazio di passaggio dev'essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo;

3.5 I dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti (area pubblica e/o privata), in posizione tale da non limitare l'esercizio ed a una distanza non superiore ai 25 metri dallo stesso;

3.6 I dehors devono essere necessariamente realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili fatte salve le deroghe soggette dalla legge n°13/89;

3.7 Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere realizzate per resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a cose e/o persone, sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;

3.7 I dehors autorizzati dovranno essere immediatamente rimossi qualora si verifichi la necessità di realizzare lavori di pubblico interesse. La rimozione resta a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico

4. Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di **soccorso nell'urgenza e nella emergenza** (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i **mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima**, ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada.

5. Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, su indicazioni dirette del competente settore tecnico.

6. Deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica e nel rispetto del codice della strada.

7. Per i porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicularmente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

9. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

10. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

11. Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), che concorrono alla delimitazione ed al decoro dell'esercizio, devono necessariamente essere ubicati all'interno dell'area autorizzata, e non occupare in alcun modo altro suolo pubblico.

12. Sistemi **audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti** nei dehors tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento.

13. Il dehors potrà essere autorizzato per una superficie massima non superiore a quella del locale commerciale e comunque, in ogni caso, **non superiore a mq 60**. Qualora il locale commerciale presenti una ridotta superficie interna, il richiedente potrà fare richiesta di una occupazione maggiore, sempre nel limite massimo di mq 60.

14. Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, purché entro il limite di **di mt. 25** da questo, purché provvisto di specifica autorizzazione sanitaria.

Art. n. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

1. L'autorizzazione verrà rilasciata in marca da bollo corrente entro **30 (trenta) giorni** dalla presentazione della relativa domanda, se favorevole all'istruttoria, è dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1.1. Progetto in duplice copia, redatto da tecnico abilitato alla professione, contenente:

- Relazione Tecnica contenente la descrizione del dehors da collocare, le caratteristiche tipologiche, tecniche e tecnologiche della struttura temporanea;
- Planimetria di localizzazione dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura, in scala 1:200;
- Stralcio planimetrico del PUC (scala 1:1000/2000);
- Stralcio catastale aggiornato;
- Pianta in scala 1:100/60 indicante dello stato di fatto, con indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato dal dehors;
- Pianta in scala 1:100/60 indicante l'ingombro e le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare - stato di progetto.
- Prospetti in scala 1:60 (almeno un principale e un laterale) indicante l'elemento da installare;
- Particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree;
- Rilievo fotografico con restituzione a colori - formato minimo 10x15 con individuazione del luogo interessato dall'installazione del dehors;
- Se prevista la collocazione di arredo (sedie, tavolini, fioriere etc) documentazione fotografica comprovante la scelta della stessa;
- Eventuali schede tecniche (a supporto della tavola stato di fatto e di progetto) per strutture dehors prodotte in serie;
- Deposito sismico dell'intervento da installare comprovante la tipologia: "privo di rilevanza sismica" ai fini della "disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche ai sensi dell'articolo 94 bis dell'aggiornato d.P.R. n° 380/2001", nei confronti della pubblica incolumità ai sensi del regolamento di attuazione regionale del 27 luglio 2020, n° 9. Se la struttura risulta prodotta in serie, quindi dotata di collaudo, allegare lo stesso all'istanza.
- Sola planimetria ubicativa d'ingombro, in scala 1:60, nel caso si tratti di allocazione di ombrelloni, sedie e tavoli, con relativa distinta delle superfici da occupare.
- Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Parere ASL e/o eventuale dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- Acquisizione del parere della soprintendenza ai B.A.A.S. se ricade in zone vincolate;
- Cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica interessata con fidejussione pari a 20 €/mq;
- Copia della Dichiarazione da presentare, previo nulla osta dell'ufficio preposto, all'ufficio Tributi in merito alle superfici soggette a tassazione;

- Autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARES e/o tassa specifica relativa all'anno in corso, nonché la "Dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente" che il de hors è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato.

2. Allo scadere del termine di autorizzazione, ogni singolo elemento del de hors dovrà essere rimosso, salvo proroga da richiedere almeno 30 gg prima della scadenza, dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla scadenza; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con de hors non autorizzato, o non rimosso entro 3 (tre) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

3. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 267/00 e s.m.i., e/o la **revoca** dell'autorizzazione stessa.

4. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione **entro 30 (trenta) giorni** dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato.

5. L'autorizzazione non verrà di fatto concessa se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.

6. Nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso dell'autorizzazione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Municipale e Agenti di Pubblica Sicurezza. L'autorizzazione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio.

7. L'autorizzazione è inoltre revocabile in qualsiasi momento secondo i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato:

- 7.1. motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;
- 7.2. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;
- 7.3. il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;
- 7.4. la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
- 7.5. il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 5 - Concessione permanente e stagionale

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con de hors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a rinnovo.

2. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata.

3. La concessione di occupazione del suolo pubblico con de hors continuativo si intende rilasciata per tre anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purchè il titolare dell'esercizio a cui è annesso il de hors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.

4. La comunicazione deve contenere la dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 10 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto all'autorizzazione.

5. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

6. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi.

7. Il rinnovo dell'autorizzazione non sarà rilasciato qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti dell'imposta di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale canone concessorio; tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività dell'atto che l'approva.

2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto una nuova domanda ai sensi del presente regolamento.

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE "DEHORS" AUTORIZZATE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMIGLIANO

(allegato al regolamento)

Indirizzi di carattere generale

La definizione di caratteristiche comuni per i dehors su tutto il territorio del comune di Camigliano, trova giustificazione nella finalità di omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni multicolori e di confusione di stili. I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; si deve indirizzare l'arredo ed ogni altro componente dei dehors ad un gusto semplice e lineare. L'insieme degli elementi mobili dei dehors, smontabili devono essere allocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio autorizzato, rispondendo alle caratteristiche generali di seguito espresse.

ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI E COLORAZIONI CONSENTITI

1 - Gazebi e Manufatti su aree pubbliche e private ad uso pubblico

La struttura costituita con profili strutturali ridotti al minimo necessario deve essere in legno in tinta naturale o impregnato con essenza noce, di foggia semplice e lineare, in alluminio, in ferro battuto, sempre di sezione esile e di colore tenue (di cui deve essere allegata una foto che ne mostri foggia e stile) coperto da materiale leggero che consenta alla luce naturale di filtrare, o da teli di colore tenue, e delimitato perimetralmente da assi di legno; il pavimento, in legno o in materiale lavabile di colore neutro, deve estendersi all'intera superficie del gazebo, la cui altezza massima non **dovrà superare cm. 300**; sarà, inoltre, curato il facile deflusso delle acque piovane secondo le pendenze naturali, realizzando il piano di calpestio in modo che non costituisca ostacolo.

Nel caso di dehors privo di chiusura laterale (vasi, parapetti, etc) e collocati su pubblica via necessariamente la sagoma dev'essere definita dalla superficie della pedana rialzata da terra di almeno 10 cm. (non superiore a 15 cm). Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Le strutture gazebi e/o manufatti dehors devono essere semplicemente ancorate al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e dovranno essere strutturalmente autonome. **Sono consentiti vincoli strutturali di attacco a terra e sugli edifici a condizione che non si arrechi pregiudizio alla struttura ed in conformità alle procedure previste dalla normativa sismica vigente per le strutture classificate come "prive di rilevanza sismica"-** (*Deposito sismico dell'intervento da installare comprovante detta tipologia: "privo di rilevanza sismica" ai fini della "disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche ai sensi dell'articolo 94 bis dell'aggiornato d.P.R. n° 380/2001).*

2 - Ombrelloni

Con supporto di legno e/o ferro/alluminio di adeguata sezione, di color naturale o impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, con telo di colore canapa naturale (écru) e/o colorazione tenue; è ammessa l'ordinazione in serie di elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata.

3 - Vasi e fioriere

Delimitano i dehors o decorano il prospetto sulla via dell'esercizio (indicandone le dimensioni e l'ubicazione sulla planimetria e con il limite di altezza di cm. 130). Consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli avventori; gli arbusti non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea. I fiori devono preferibilmente essere quelli della macchia mediterranea; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo. In alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore naturale del metallo o

verniciato color grigio-ferro-antracite (allegare alla richiesta di autorizzazione una foto che ne mostri lo stile e la foggia).

4 - Tavoli

Preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite; è anche ammessa la resina di colore bianco, verdone, e ancora vimini, bambù e canna (anche imitazione in altri materiali) in colore naturale; le dimensioni massime devono essere di cm. 70x70.

5 - Sedie

Preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce, di dimensioni contenute; potranno anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.

7 - Tende parasole

Possono essere di colore canapa naturale (écru) o colori tenui; non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o dai gazebo e manufatti. Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore.

8 - Tabelloni pubblicitari, supporti menù

Sono consentiti i seguenti materiali per il supporto: legno naturale o tinto con essenza noce, a forma di cavalletto o simile; costituisce alternativa il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite. Le tabelle ed i quadri sul cavalletto non possono superare le dimensioni di cm. 60x70 e, sistemati sul supporto, non devono superare l'altezza complessiva di cm. 130; non possono essere allocati a distanza dall'esercizio, ma ne devono contrassegnare l'ubicazione o l'inizio del dehors. Questi elementi devono essere autorizzati e, se collocati davanti all'esercizio o comunque al di fuori del dehors, comportano occupazione di suolo pubblico.

9 - Pannelli delimitanti il dehors

Sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, in vetro trasparente o sabbiato di larghezza non superiore a cm. 160 e di altezza non superiore a cm. 100; i pannelli devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm. 100.

10 - Apparecchi d'illuminazione

La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI); è vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco, non essendo ammessa alcuna colorazione (neanche la luce verde proiettata sulle piante); i punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di supporti. Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo agli avventori la percezione dell'ambiente cittadino notturno.